

N. 00001/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00840/2014 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 840 del 2014, proposto da:

Alfredo Cardì, Marzio Padovani, Domenico Guerra, Francesco Como, Luigi Di Sarcina, Benedetto Viola, Luigi Bossolo, Daniele Camporeale, Maristella Di Tucci, Beniamino Gallinaro, Marcello Di Marco, Filippo Magliozzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Falzone e Pasqualino Magliuzzi, con domicilio eletto presso Gaetano Avv. Colletta in Latina, Centro Latina fiori Torre 4 Magnolie;

contro

il comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Piccolo e Raffaele Scirè, da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;

nei confronti di

Eco.Car. Srl non costituito in giudizio;

per l'annullamento

delle delibere C.C. Gaeta n. 56 del 4 settembre 2014, recante "approvazione Piano finanziario T.A.R.I. 2014", e n. 57 del 4 settembre 2014, recante "approvazione delle tariffe T.A.R.I. 2014", e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gaeta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Espongono i ricorrenti di essere residenti nel comune di Gaeta e di essere pertanto contribuenti T.A.R.I.

Con il ricorso all'esame essi impugnano le delibere indicate in epigrafe con cui il comune ha approvato rispettivamente il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e le relative tariffe.

In estrema sintesi i ricorrenti denunciano che la prima delibera è illegittima per violazione degli articoli 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 8 D.P.R. 17 aprile 1999, n. 158 e che il vizio della prima delibera determina l'invalidità per illegittimità derivata della seconda.

In pratica i ricorrenti denunciano che il piano approvato non soddisfa in ordine ai suoi contenuti le prescrizioni dell'articolo 8 citato.

Il comune di Gaeta resiste al ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il citato articolo 8 D.P.R. n. 158 del 1999, infatti, prescrive al comma 2 che il piano finanziario debba comprendere *"a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti"*; il comma 3 aggiunge che al piano debba essere allegata una relazione *"nella quale sono indicati: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni"*.

I ricorrenti denunciano che il piano non contiene le indicazioni prescritte al comma 2 e che manca del tutto la relazione richiesta dal comma 3.

Il comune replica sostenendo che il piano approvato contiene in realtà tutti i dati che sono prescritti dalla legge (sia pure in forma sintetica) e che la relazione non costituirebbe un elemento necessario ai fini della validità della delibera di approvazione del piano; in punto di fatto il comune ha inoltre evidenziato che le informazioni di cui i ricorrenti lamentano l'assenza sono in realtà contenute in una relazione datata 4 agosto 2014 elaborata dal dipartimento II ambiente la quale *"seppur non adottata con la deliberazione consiliare, viene in essa richiamata"*.

Le argomentazioni dei ricorrenti sono fondate.

Se si esamina il piano approvato è agevole rendersi conto che esso non è un documento di tipo pianificatorio ma una semplice tabella riassuntiva dei costi del servizio, distinti in costi fissi e costi variabili, e con finale indicazione della incidenza percentuale di questi ultimi sul costo complessivo.

Nella tabella non v'è traccia di alcuno dei contenuti che l'articolo 8 citato richiede per il piano e la relazione; non è in discussione quindi il problema della necessità o meno che vi sia una relazione, nel senso che si può senz'altro ammettere che la relazione formalmente manchi qualora i suoi contenuti siano rinvenibili nel piano; il problema reale è che per quanto il piano e/o la relazione possano essere sintetici essi devono contenere le informazioni che in base all'articolo 8 devono essere rinvenibili nel combinato del piano e della relazione approvati; nella fattispecie questi contenuti mancano e il comune non può invocare la circostanza che essi sono rinvenibili nella relazione del 4 agosto 2014 richiamata nelle premesse della delibera n. 56; tale relazione, infatti, non fa parte del piano approvato – come del resto si ammette in memoria – e costituisce quindi un semplice atto istruttorio; la circostanza, quindi, che nelle premesse della delibera venga richiamata la relazione del 4 agosto 2014 non rileva ai fini del rispetto delle prescrizioni dell'articolo 8, perché nella fattispecie non viene in rilievo un problema di sufficienza di istruttoria o motivazione (peraltro, trattandosi di un atto di pianificazione la motivazione non è necessaria) ma di corrispondenza al modello legale del piano approvato.

In altri termini la legge prescrive che il consiglio comunale approvi un piano con allegata relazione che deve obbligatoriamente avere i contenuti minimi indicati nell'articolo 8; questi contenuti devono costituire l'immediato oggetto delle delibere (in modo che su questi contenuti possa svolgersi il dibattito consiliare), sicché l'approvazione di una tabella riassuntiva dei costi fissi e variabili del servizio non può essere considerata equipollente all'approvazione di un piano (che di fatto non risulta essere stato sottoposto all'approvazione del consiglio comunale).

Ciò comporta, con assorbimento di ogni altra censura, l'annullamento della delibera n. 56 del 2014 e, per illegittimità derivata, della delibera n. 57.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il comune di Gaeta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro tremila, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Consigliere

L'ESTENSORE  
Davide Soricelli

IL PRESIDENTE  
Carlo Taglienti

IL SEGRETARIO